

COMUNE DI TARQUINIA

Piazza Matteotti, n. 6

01016 Tarquinia (VT)

**Capitolato di Polizza di Assicurazione
Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro**

DEFINIZIONI

- Contraente** : il Comune di Tarquinia
- Assicurato** : Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione e pertanto:
- il Comune di Tarquinia
 - il Legale Rappresentante del Comune di Tarquinia
 - i dipendenti tutti del Comune di Tarquinia nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall'Assicurato;
- Società** : la Compagnia di Assicurazioni
- Assicurazione** : il contratto di Assicurazione
- Polizza** : il documento che prova l'Assicurazione
- Premio** : la somma dovuta alla Società
- Sinistro** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
- Indennizzo** : la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
- Cose** : oggetti materiali e/o animali
- Scoperto** : la percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato
- Franchigia** : la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre polizze per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente Polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente Polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 Codice Civile.

Articolo 2 – Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento e regolazione del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 01/07/2010

La prima rata di Premio, fino al 31/12/10, viene pagata al perfezionamento della Polizza.

Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Società dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa.

Le rate di Premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza.

In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la Polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 30° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.

Il premio della presente Polizza viene calcolato sull'ammontare delle retribuzioni lorde complessive, erogate al personale dipendente e convenzionato che opera nelle strutture del Comune, sia esso assoggettato o meno all'obbligo dell'assicurazione INAIL; esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio lordo minimo pari ad euro (.....).

A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli mediante formale atto di

messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

La mancata osservanza degli adempimenti previsti, quali anche il solo obbligo di comunicare, per iscritto e nei termini ivi richiesti, i dati necessari per il calcolo definitivo del Premio dovuto, così come la mancata corresponsione entro i termini delle possibili differenze da ciò risultanti a favore della Società, determinano la sospensione della garanzia e la mancata copertura di eventuali sinistri ricadenti nel periodo assicurativo considerato.

Articolo 3 – Premio di Polizza

Il Premio anticipato sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni previste per l'anno assicurativo in corso.

Il Premio della Polizza verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente si impegna a denunciare il tasso indicato in Polizza.

Articolo 4 – Durata e proroga dell'Assicurazione – Recesso in caso di Sinistro

La durata del presente contratto, viene stabilito in anni due (2) dalle ore 24:00 del 01/07/2010 alle ore 24:00 del 1.07/2012 e a tale data la Polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

Le scadenze delle rate di premio, successive alla prima, sono fissate al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Sebbene la presente Polizza sia stipulata per la durata di anni due (2) è facoltà delle parti rescindere al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le parti possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Articolo 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune

Articolo 6 – Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano o intervengano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società.

Articolo 7 – Aggravamento / diminuzione del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 Codice Civile, fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'articolo precedente.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8 – Estensione territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.
L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Articolo 9 – Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla Polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Ogni comunicazione si intende fatta e/o ricevuta dalla Società Delegataria nel nome e per conto anche delle Società Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in Polizza.

Articolo 10 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società..

Articolo 11 – Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 12 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

Articolo 13 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Articolo 14 – Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società, a parziale deroga dell'art. 1913 Codice Civile, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.

Il Contraente è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi artt. 19 e 20, solo ed esclusivamente:

- a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

Articolo 15 – Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del /i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

Articolo 16 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato:

- a) dalla proprietà e manutenzione di strade, piazze, terreni, arenili, ponti e canali;
- b) dalla proprietà, manutenzione, e funzionamento d'impianti, attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;
- c) dalla proprietà, e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché l'uso di anticrittogamici e/o antiparassitari;
- d) dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere. In ogni caso sono esclusi, i danni derivanti dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché dall'utilizzo di fuochi pirotecnici. A titolo di precisazione non sono considerati terzi gli artisti, gli orchestrali ed i partecipanti a gare sportive;

- e) dalla proprietà e gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compresi servizi e dipendenza, nonché organizzazione di corsi sportivi;
- f) dalla gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
- g) dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappia cani.
- h) dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinema, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;
- i) dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- j) dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (quali ad esempio scivoli, altalene, giostre e similari) sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;
- k) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale);
- l) dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
- m) da operazioni di consegna, prelievo, rifornimento, ferma restando l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- n) dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- o) dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone conseguenti a erogazione di acqua alterata;
 - della rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e/o condutture
 - della rete elettrica, compresi danni a terzi dovuti a malfunzionamento o rottura accidentale di pali, plafoniere e impianti;
- p) dall'erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
- q) da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per impianti idrici fognari ed elettrici, posa in opera di tubazioni e cavi;
- r) dal servizio di igiene urbana, compresa la raccolta, il carico, lo scarico, (ferma l'esclusione di cui all'Art. 21 lettera a) delle Norme di polizza) d'immondizie e/o rifiuti in genere.

La garanzia comprende inoltre:

 - proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione e/o derattizzazione;
- s) dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica.

Dal servizio di polizia municipale, nonché sorveglianza, anche armata.

Articolo 17 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e/o nella sua qualità di:

- a) **Proprietario, conduttore o gestore:**
di tutto quanto necessita all'attività descritta al precedente art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione.
- b) **Esercente:**
tutte le attività, ferma l'esclusione prevista al precedente art. 16 – Oggetto dell'Assicurazione.
- c) **Committente e/o patrocinante**
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività descritta.

Articolo 18 – Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che:

- a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente Polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso; nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché il Legale Rappresentante del Comune, limitatamente ai danni corporali subiti in occasione di lavoro o di servizio.

Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Articolo 19 – Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O./R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) **Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di Legge contro gli Infortuni (R.C.O.) - Compreso danno biologico**
 - a.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.
La Società quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o

dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

- a.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma a1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

- b) **Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di Legge contro gli infortuni (R.C.I.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

- c) **Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O. /R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

Articolo 20 – Malattie professionali

La garanzia di responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n. 482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

- 2) per le malattie professionali conseguenti:
- a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4) Per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing".

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso, è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme le Norme operanti in caso di Sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Articolo 21 – Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'Art. 22 lettera D "Committenza Auto".
- b) Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età.
- c) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- d) Da furto.

- e) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza.
- f) A cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza.
- g) Alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere, dovuti a vibrazioni del terreno.
- h) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi.
- i) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- j) Derivanti da detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- k) Derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, aziende municipalizzate e ASL.
- l) Derivanti da mancata, ritardata e/o errata fornitura di beni e servizi.
- m) Derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
- n) I danni di cui all'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- o) Conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (BSE).
- p) Derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- q) Conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- r) Conseguenti o derivanti da fatto di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.
- s) Derivanti da prodotti geneticamente modificati. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.

Articolo 22 – Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

A. Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, entro i limiti dei massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempre che sia operante la garanzia R.C.O. sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 C.p. entro i limiti previsti per la R.C.O.

B. Responsabilità civile personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei Consiglieri Comunali, Assessori, Sindaco e Segretario per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle loro attività, il tutto limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose come previsto dall'Art. 17 – Responsabilità Civile verso Terzi.

C. Danni per lavori ceduti in appalto ad imprese e/o prestatori d'opera

Premesso che l'Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti, fermo comunque quanto previsto all'Art. 22 punto S).

D. Committenza auto

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Comune ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

E. Danni a mezzi sotto carico e scarico

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.

Sono esclusi i danni da furto.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

F. Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, con esclusione dei danni alle cose in consegna e custodia dell'Assicurato.

La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque fino alla concorrenza per ciascun periodo annuo assicurativo di un importo di Euro 100.000,00.

G. Danni da cedimento – Franamento e assestamento del terreno

La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti da cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti dall'Assicurato.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00

nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro.

H. Danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.

La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

I. Ricorso Terzi da Incendio

Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute nelle sedi di svolgimento dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di Euro 100.000,00 con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 1.000,00.

J. Danni da interruzione e sospensione di attività

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di Euro 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di Euro 100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

K. Danni a cose in consegna e/o custodia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 21 lettera f), si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna e/o custodia dell'Assicurato dei suoi dipendenti purché i danni non si verifichino durante l'uso, trasporto, movimentazione, carico, scarico e sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.

Da tale garanzia sono comunque esclusi i danni da furto, incendio e atti vandalici.

La presente estensione si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 25.000,00 per ciascun periodo annuo assicurativo.

L. Spargimento di acqua

L'assicurazione comprende i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture.

M. Somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere

L'assicurazione comprende i danni cagionati da somministrazione di cibi, bevande ed alimentari in genere, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti.

La garanzia è operante per i prodotti somministrati nel periodo di validità della polizza e per sinistri accaduti durante il medesimo periodo.

N. Proprietà di fabbricati

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà di interi fabbricati o porzioni e relative parti comuni, se in condominio, da lui occupate per l'esercizio della attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L'assicurazione comprende inoltre:

- I lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'Art.22 lettera S;
- I danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.

O. Organizzazione e gestioni di corsi di istruzione, di formazione e/o borse di studio

L'assicurazione si intende operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione e gestione di corsi di istruzione, formazione e/o borse di studio.

Si precisa inoltre, che ai fini della garanzia di cui alla presente polizza i partecipanti ai suddetti corsi sono parificati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'assicurato.

P. Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'Art. 21 lettera c) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di Euro 2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di Euro 200.000,00 per anno assicurativo.

Q. Rimozione veicoli

Premesso che l'assicurato può svolgere il servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta, la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

La garanzia si intende prestata con un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

Sono esclusi i danni da furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici nonché quelli alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

R. Parcheggio e autorimesse

L'assicurazione, a deroga dell'Art. 21 lettera f) delle condizioni di polizza, è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dalla stesso gestiti.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio ed atti vandalici.

La garanzia si intende prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 ed un massimo indennizzo di Euro 50.000,00 per anno assicurativo.

S. Committenza lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/96 e D. Lgs 81/08.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione dei decreti legislativi stessi.

Le imprese esecutrici dei lavori/servizi, nonché i loro titolari e dipendenti, sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori/servizi, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori/servizi.

La presente garanzia si intende prestata nei limiti dei massimali indicati in polizza e comunque fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 100.000,00

T. Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Premesso che l'assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa" si precisa che la garanzia di polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O., sempre che la stessa sia operante.

La garanzia è valida a condizione che il suddetto rapporto di collaborazione risulti da regolare contratto. L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

U. Lavoratori interinali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da "prestatori di lavoro temporaneo" non dipendenti dell'Assicurato, ma assunti da una impresa fornitrice, che prestano, per conto dell'Assicurato stesso, la loro attività in base ad un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, come disciplinato e nel rispetto della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 (e successive modifiche e/o integrazioni).

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa fornitrice per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura del lavoro temporaneo.

Articolo 23 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Articolo 24 – Limiti di indennizzo annui

R.C.T. Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) unico
R.C.O. Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro
1.000.000,00 per singolo danneggiato

Si precisa comunque che la massima esposizione della Società in caso di sinistro che interessi contemporaneamente entrambe le garanzie prestate dalla presente polizza non potrà superare l'importo di Euro 2.500.000,00 (due milioni).

Articolo 25 – Calcolo del premio anticipato e del premio annuo minimo

A) - Premio anticipato

Il premio anticipato per la presente polizza viene calcolato su un preventivo mercedi di Euro 3.000.000,00 (tremilioni) ed applicando a tale preventivo il tasso annuo lordo (comprensivo di imposte) del‰ (*in lettere*..... pro-mille). Pertanto il premio annuo lordo anticipato dal Contraente è pari a Euro (*in lettere*.....).


B) - Premio annuo minimo

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per ciascun anno o periodo minore per il quale la presente polizza avrà vigore, in nessun caso potrà essere inferiore a Euro..... (*in lettere*.....) comprese le imposte di legge, pari la 75% del premio anticipato.

Articolo 26 - Franchigia

La presente assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 1.250,00 (milleduecentocinquantaeuro) per ogni sinistro, salvo importi diversamente indicati per le singole garanzie previste in Polizza.

Il riepilogo complessivo dei sinistri liquidati per conto dell'Ente e delle franchigie dovute alla compagnia sarà stilato semestralmente dalla compagnia assicuratrice.



COMUNE DI TARQUINIA

Piazza Matteotti n. 6

01016 Tarquinia (VT)

Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio e rischi accessori

Definizioni comuni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTIVITA'	Quella svolta in qualità di Amministrazione Comunale per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
CONTRAENTE	La persona giuridica che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta alla società.
RISCHIO	La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'assicurato.
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA'	L'Impresa assicuratrice.

Definizioni di settore

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, e mosaici.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

PATRIMONIO MOBILIARE

Contenuto in genere, anche all'aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati in uso/proprietà del Contraente, comprese le merci con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati;
- dei veicoli iscritti al PRA;

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Le sedi e/o filiali del contraente.

Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale

Art. 1.1 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della società che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il contraente non paga il premio per le rate successive, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 1.8 (Durata del contratto), la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.8 - Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'Allegato (Prospetto di offerta). Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi. In tale ipotesi, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 - Coassicurazione e delega

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

Art. 1.13 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 1.14 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

Con periodicità semestrale, la Società si impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del semestre interessato, i dati afferenti l'andamento del rischio. In particolare la Società è tenuta a fornire il rapporto sinistri/premi riferito al semestre in questione, sia in via aggregata che disaggregata.

Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telefax.

Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta); il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato (Prospetto di offerta).

Art. 1.17 - Regolazione e conguaglio del premio

Se il premio viene anticipato, in via provvisoria, per l'importo risultante dal conteggio esposto nell'Allegato (Prospetto di offerta) alla presente polizza, lo stesso sarà regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il calcolo del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla compagnia la relativa appendice contrattuale.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione Incendio

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione.

La Società rimborsa altresì le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinari, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Resta convenuto che l'indennizzo per ciascun sinistro non potrà superare il 10% dell'ammontare del danno.

Art. 2.2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- d. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori.

Sono invece indennizzabili, entro il limite del 2% del valore assicurato per la partita "*Patrimonio Mobiliare*":

- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Il limite di risarcimento anzidetto non riguarda la Biblioteca Comunale e l'Archivio Storico il cui contenuto si intende assicurato a "valore intero" a termini di polizza.

Art. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2.5 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

I - Fabbricati - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

II - Patrimonio Mobiliare - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i *Fabbricati* il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il *Patrimonio Mobiliare* il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico o tipologia di oggetti ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Patrimonio Mobiliare", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento o, se inattuabile, al valore di beni analoghi per tipologia ed uso al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.5 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 3.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2 (Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni).

Art. 3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 3.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 4 - Condizioni particolari

Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all'art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E' pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

Art. 4.5 - Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "Implosione" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Art. 4.6 - Rovina di ascensori

La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 4.8 - Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 4.9 - Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.

Art. 4.10 - Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 4.11 - Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) dell'ammontare di Euro 250,00= per ciascun sinistro.

Art. 4.12 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.

La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di Euro 5.500,00=.

Art. 4.13 - Danni consequenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

Art. 4.14 - Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

Art. 4.15 - Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 5.500,00= per singolo sinistro.

Art. 4.16 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 26.000,00=;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00=.

Art. 4.17 - Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 155.000,00= per sinistro in aggiunta al 10% dell'ammontare del danno.

Art. 4.19 - Onorari dei periti

La Società rimborserà fino alla concorrenza di Euro 55.000,00=, per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro.

Art. 4.20 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino fino alla concorrenza di Euro 55.000,00=, per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Art. 4.21 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.

Art. 4.22 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia, per la somma pagata, al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Art. 4.23 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro

Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze

acquisite, con o senza stima preliminare del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00=.

L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 4.24 - Ricorso dei vicini

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 2.600.000,00=, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- X a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- X di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 Codice Civile.

Art. 4.25 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- D) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da:
 - < fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
 - < mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - < formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

< cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

b) subiti da:

- < alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- < recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- < enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti in genere;
- < fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- < serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- < lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 500,00=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del capitale assicurato.

Art. 4.26 - Neve, ghiaccio, gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- c) infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività del Contraente, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 500,00= e la Società non corrisponderà somma superiore ad Euro 550.000,00= per sinistro.

Art. 4.27 - Acqua piovana

La Società si obbliga a rimborsare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00= ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 16.000,00=.

Art. 4.28 - Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio

La Società risponde:

- I) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- II) degli altri danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
- c) causati da dolo dell'Assicurato;
- d) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- f) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.

La Società non risponde altresì dei danni di cui al punto II):

- g) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di Euro 500,00=;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del capitale assicurato.

Art. 4.29 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.

Art. 4.30 - Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempre che questo sia superiore ad Euro 50.000,00=.

Art. 4.31 - Interessi sulla somma dovuta all'Assicurato a titolo di indennizzo

Fermo quanto previsto all'art. 4.31 (Indennità supplementare) che precede, nel caso di ritardi nell'esecuzione del pagamento dell'indennizzo dovuto all'Assicurato, la Società si obbliga a pagare un importo pari agli interessi maturati con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva con scadenza alla data di emissione dell'ordine di pagamento fatto dalla Società alla Banca in favore dell'Assicurato.

Il calcolo dell'interesse verrà effettuato applicando all'indennizzo dovuto al netto dell'eventuale "anticipo indennizzi", il tasso ufficiale di sconto in vigore al trentesimo giorno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

La presente garanzia non trova applicazione se l'importo dell'indennizzo è inferiore ad Euro 50.000,00=.

Art. 4.32 - Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "Fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 4.33 - Rimpiazzo combustibile

La Società rimborsa il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società rimborserà una somma superiore ad Euro 15.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4.34 - Vicinanze pericolose

Il Contraente è sollevato dell'obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Art. 4.35 - Merci in refrigerazione

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'art. 2.2 (Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00= e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore ad Euro 50.000,00=.

Art. 4.36 - Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

Art. 4.37 - Dispersione di liquidi

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.

La Società non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c. dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- d. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 16.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 4.38 - Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo di Euro 250,00= per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 16.000,00=.

Art. 4.39 - Differenziale storico artistico

La Società presta la propria garanzia anche per i danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico/artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino funzionale previste dal contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici ecc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché

nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e/o parziale del manufatto storico/artistico.

A fronte di tale garanzia aggiuntiva ed in considerazione degli interventi di restauro necessari in caso di sinistro su edifici di questa tipologia, la somma assicurata per i fabbricati identificati nell'elenco che forma parte integrante della polizza come di "interesse storico" è stata maggiorata del 50% rispetto al costo di ricostruzione a nuovo stimato nei termini tradizionali.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale di detti beni, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito comune.

Art. 4.40 – Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusura inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Art. 4.41 - Costo di ricostruzione in zone sismiche

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) si conviene che, se la ricostruzione o il rimpiazzo dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per la costruzione in zone sismiche" vigenti al momento della ricostruzione stessa, la Società indennizzerà i maggiori costi derivanti dal rispetto di tali norme.

Disposizione finale

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del rappresentante dell'amministrazione assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa.

Ad aggiudicazione avvenuta, il Contraente dà notizia immediata alla Società che ha vinto la gara, inoltrandole copia in estratto della delibera con allegato il capitolato-contratto.

La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle coassicuratrici.

In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

DICHIARAZIONE

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia;

Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 1.8 - Durata del contratto;

Art. 1.10 - Foro competente;

Art. 1.13 - Assicurazione presso diversi assicuratori.

Data / /

La Società

Il Contraente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente, ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675, autorizza la società al trattamento dei dati personali, disgiuntamente.

Data / /

La Società

Il Contraente

BENI ASSICURATI**COMUNE DI TARQUINIA**

Elenco dei fabbricati di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale
Valutazione estimativa per la copertura assicurativa del rischio d'incendio e garanzie accessorie

FABBRICATO <i>(in neretto quelli valutati di interesse storico/artistico)</i>	DESCRIZIONE	mq	UBICAZIONE	VALUTAZIONI costo di ricostruzione (C) contenuto
Palazzo Municipale	Immobile del XV e XVI secolo, con sale con affreschi coevi	1600	Piazza Matteotti	€ 1.440.000,00 € 150.000,00 (C)
Commissariato P.S.		980	Piazza Trento e Trieste	€ 588.000,00
Gabinetti Pubblici		40	Barriera San Giusto	€ 24.000,00
Uffici I.A.T.		90	Barriera San Giusto	€ 54.000,00 € 5.000,00 (C)
Uffici ex ASTEM		50	Barriera San Giusto	€ 30.000,00
Ex Mattatoio	In fase di ristrutturazione	300	Loc. Fontana Nova	€ 180.000,00
Scuola Media E. Sacconi	Ex convento del 1600	2.000	Via Umberto I	€ 1.800.000,00 € 150.000,00 (C)
Scuola Media L. Dasti		600	Circ.ne Cardarelli	€ 360.000,00 € 75.000,00 (C)
Biblioteca Comunale	Ex convento del 1600	400	Via Umberto I	€ 360.000,00 € 150.000,00 (C)
Palazzo Bruschi Falgari	Palazzo del 600 con sale affrescate e stucchi	2.816	Via Umberto I	€ 2.534.400,00 € 150.000,00 (C)
Ex Chiesa San Marco	In realizzazione teatro	600	Via Umberto I	€ 360.000,00
Appartamento		80	Via Umberto I	€ 48.000,00
Torre Barucci	Del 1200	40	Piazza Santo Stefano	€ 36.000,00
Ist. Tec. Comm.per Geom.		3.250	S.P. Porto Clementino	€ 1.950.000,00 € 125.000,00 (C)
Scuola Elementare	Padiglione C.e M. Nardi, Padiglione Bonelli, Palazzina Direzione e Palestra	3.000	Via B. Falgari	€ 1.800.000,00 € 120.000,00 (C)
Palestra Polifunzionale		208	Via B. Falgari	€ 125.000,00 € 25.000,00 (C)
Scuola Materna T. Valdi		400	Via Polidori	€ 240.000,00 € 35.000,00 (C)
Palazzo Vitelleschi	Palazzo gotico / rinasc.le. Museo nazionale etrusco	1.000	Piazza Cavour	€ 900.000,00
Locali Piazza Verdi	Laboratorio di falegnameria	60	Piazza Verdi	€ 36.000,00 € 5.000,00 (C)
Abitazione		80	Piazza Verdi, 3	€ 48.000,00
Abitazione		60	Piazza Verdi, 3	€ 36.000,00
Ragioneria		90	Via G. Garibaldi, 21	€ 54.000,00
Appartamento		70	Via G. Garibaldi, 21	€ 42.000,00
Appartamento		70	Via G. Garibaldi, 21	€ 42.000,00
Uffici servizi sociali, pubblica istruzione, spettacoli e cultura		250	Via G. Garibaldi, 21	€ 150.000,00 € 25.000,00 (C)
Palestra Polisp. sez. judo		152		€ 91.200,00
Stabilimento Balneare		300	Lungom. dei Tirreni	€ 90.000,00
Spogliatoi e impianti di illuminazione, Stadio		350	Via dello Stadio	€ 175.000,00 € 12.000,00 (C)

Spogliatoi e impianti di illuminaz., campo di calcio		200	Loc. FF. SS.	€ 100.000,00 € 10.000,00 (C)
Spogliatoi e impianti di illuminaz., campo di calcio		200	Loc. FF.SS.	€ 100.000,00 € 10.000,00 (C)
Bocciodromo	Prefabbricato		Via dello Stadio	€ 90.000,00
Palazzetto dello Sport A. Jacopucci	Prefabbricato di cemento	700	Via dello Stadio	€ 280.000,00
Archivio storico		200	Via dei Granari	€ 120.000,00 € 200.000,00 (C)
Magazzino		30	Via dei Granari	€ 15.000,00 †
Lavatoio Pubblico		100	Via dei Granari	€ 50.000,00
Locale	Scuola di pittura	60	Via dei Granari	€ 30.000,00
Fabbricato	N. 10 abitazioni, ex S. Spirito	650	Via dei Granari, 24	€ 390.000,00
Abitazione	Ex S. Spirito	107	Via dei Granari, 24	€ 96.300,00
Abitazione	Ex S. Spirito	99	Via dei Granari, 28	€ 89.100,00
Abitazione	Ex S. Spirito	144	Via delle Torri, 49	€ 129.600,00
Abitazione	Ex S. Spirito	87	Via delle Torri, 49	€ 78.300,00
Abitazione	Ex S. Spirito	104	Via delle Torri, 49	€ 93.600,00
Abitazione	Ex S. Spirito	54	Via delle Torri, 52	€ 48.600,00
Abitazione	Ex S. Spirito. Int storico	44	Via delle Torri, 52-54	€ 39.600,00
Ex Chiesa Santo Spirito		200	Via delle Torri	€ 180.000,00
Centro Anziani		150	Via delle Torri	€ 135.000,00 € 10.000,00 (C)
Centro Socio Riabilitativo		250	Via delle Torri	€ 125.000,00 € 10.000,00 (C)
Asilo Nido		300	Via P. Togliatti	€ 180.000,00 € 25.000,00 (C)
Locale protezione civile		23	Via F. Cavallotti	€ 13.800,00 € 1.500,00 (C)
Sez. Ciclismo		50	Via F. Cavallotti	€ 30.000,00 € 2.000,00 (C)
Garage macchina di rappresentanza		43	Via F. Cavallotti	€ 25.000,00
Magazzino	Laboratorio Artigianale	151	Via F. Cavallotti	€ 75.500,00
Farmacia TOP 16			Centro Comm.Top16	€ 75.000,00 € 20.000,00 (C)
Appartamento		80	Via Marconi, 1	€ 40.000,00
Appartamento		76	Via Marconi, 3	€ 38.000,00
Appartamento		86	Via Marconi, 5	€ 43.000,00
Rimesse n. 2		80	Via Marconi	€ 40.000,00
Locale	Sede ass. filatelica.	38	Via della Salute	€ 19.000,00
Locale Sacrestia		70	Via della Salute	€ 63.000,00
Abitazione		147	V. Convalescentorio	€ 73.500,00
Abitazione		61	Via Tagete	€ 30.500,00
Abitazione		78	Piazza Soderini	€ 39.000,00
Fabbricati	Ex scuola rurale	70	S.P. Monter. Marina	€ 35.000,00
Fabbricato	Ex scuola rurale	40	B.S. Pantaleo	€ 20.000,00
Appartamento	Ex scuola rurale	50	S.P. Monter. Marina	€ 25.000,00
Appartamento		47	Via Vulci, 11	€ 23.500,00
Appartamento		47	Via Vulci, 11	€ 23.500,00
Magazzino	Sala condominio	25	Via Vulci	€ 12.500,00
Appartamento		41	Via Valverde, 78	€ 20.500,00
Appartamento		78	Via Valverde, 78	€ 39.000,00
Appartamento		95	Via Valverde, 78	€ 47.500,00
Appartamento		42	Via Valverde, 78	€ 21.000,00

Appartamento		44	Via Valverde, 78	€ 22.000,00
Appartamento		53	Via Valverde, 80	€ 26.500,00
Appartamento		89	Via Valverde, 82	€ 44.500,00
Appartamento		96	Via Valverde, 82	€ 48.000,00
Appartamento		74	Via Valverde, 82	€ 37.000,00
Appartamento		68	Via Valverde, 82	€ 34.000,00
Appartamento		90	Via Valverde, 90	€ 45.000,00
Appartamento		75	Via Valverde, 82	€ 38.500,00
Appartamento		109	Via Valverde, 82	€ 98.000,00
Chiesa Maria S.S.	Fabbricato 1500/1600 con altare altoril.marmo coevi	500	Via Valverde	€ 450.000,00
Ex Chiesa San Giacomo	Chiesa romanica affreschi	120	Via S. Giacomo	€ 118.000,00
Ex Chiesa San Salvatore	Chiesa romanica affreschi	100	Via S. Giacomo	€ 90.000,00
Chiesa San Francesco	Chiesa romanica	800	Via Porta Tarquinia	€ 720.000,00
Serv. Acqua Potabile			Via Ripagretta	€ 50.000,00
Pozzo			L. Procoio	€ 10.000,00
Pozzo Art.			Via della Salara	€ 10.000,00
Pozzo Romano			Via della Salara	€ 10.000,00
Pozzo Art.			Via Vivaldi	€ 10.000,00
Pozzo Art.			L. Taccone	€ 10.000,00
Pozzo Art.			L. Mad. del Pianto	€ 10.000,00
Pozzo Art.			L. Monterozzi	€ 10.000,00
Cimitero Comunale	Del 1800		Loc. Montarozzi	€ 200.000,00
Canile		150	Loc. Montarana	€ 75.000,00
Locali depuratori	Impianto depurazione	90	Loc. Poderino	€ 36.000,00
Ex Cartiera parz.adibita a deposito mezzi comunali	Stabilimento ex cartiera e capannoni N.5 appartam.	2500	Loc Valle del Marta	€ 1.000.000,00 € 100.000,00 (C)
Locale	Veterinario	56,10	Via E. Berlinguer, 9	€ 28.000,00 € 10.000,00 (C)
Locale	Sede associazioni	45,90	Via E. Berlinguer, 7	€ 23.000,00
Locale	Uff. farmacia comunale	45,90	Via E. Berlinguer, 7	€ 23.000,00 € 7.500,00 (C)
Locale	Uff. farmacia comunale	56,10	Via E. Berlinguer	€ 28.000,00 € 7.500,00 (C)
Impianti Sportivi		600	Loc. Scorticagatti	€ 200.000,00
Scuola materna Luca Leoni		725	Via Madre Teresa di Calcutta	€ 460.000,00
			Totale Fabbricati	€ 20.801.000,00
			Totale Contenuto	€ 1.440.500,00

1. Il valore dei fabbricati è stato esposto considerando il 'costo di ricostruzione', in relazione alle tipologie dei singoli fabbricati;
2. I fabbricati di interesse artistico / storico (evidenziati in grassetto) sono stati valutati il 50% in più del 'costo di ricostruzione' per edilizia moderna in considerazione della loro antica struttura, dell'esistenza di affreschi e/o bassorilievi e/o ornamenti facenti parte integrante dei fabbricati stessi e degli eventuali maggiori oneri di restauro o di ricostruzione;
3. Il valore indicato per il Patrimonio Mobiliare (C) si intende riferito -in via esemplificativa ma non limitativa- a: mobili in genere ed arredi, attrezzature, stigliature, macchinari e apparecchiature varie d'ufficio, computers e loro apparati annessi ed accessori, impianti d'allarme, telefonici e citofonici, quadri, tappeti e quant'altro di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale e/o che la stessa ha dimostrato interesse ad assicurare, escluse le merci giacenti o immagazzinate per la loro commercializzazione.

